



Via PEC [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)

Anticipata via mail [segreteria.dtc@agcom.it](mailto:segreteria.dtc@agcom.it)

Roma, 27 settembre 2022

Prot. n. 143/22

**Spett.le Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**

Direzione tutela dei consumatori

Ufficio servizio universale trasparenza e  
regolamentazione

Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco  
80143 Napoli

c.a. Dott. Umberto Iolli

**OGGETTO: Consultazione pubblica concernente la verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell'articolo 97 del codice delle comunicazioni elettroniche – Riscontro iliad Italia S.p.A.**

Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto di cui alla delibera n. 252/22/CONS, si trasmettono in allegato alla presente, le proprie osservazioni.

Iliad formula sin da ora istanza di audizione, al fine di poter compiutamente illustrare le proprie osservazioni e si riserva di produrre una versione accessibile a terzi.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Tiziana Talevi**

*Regulatory Affairs and Competition Director*

***Verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai  
sensi dell'articolo 97 del codice delle comunicazioni  
elettroniche***

***Osservazioni Iliad Italia S.p.A.***

Come noto, nella stesura del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (“EECC”) la Commissione europea ha optato per la modernizzazione del regime del servizio universale circoscrivendolo “ai servizi di accesso a Internet e di comunicazione vocale in postazione fissa” evidenziando la necessità che il servizio universale non si traduca in una distorsione della concorrenza e che la designazione di fornitori di tali servizi abbia carattere di eccezionalità. Il servizio di telefonia pubblica, divenuto oramai obsoleto, è stato dunque eliminato dal perimetro del servizio universale ed è stata rimessa agli Stati membri la scelta di continuare a garantirne la disponibilità o l’accessibilità economica a patto che **“la necessità di tale servizio sia debitamente dimostrata sulla base delle circostanze nazionali”**.

Al riguardo, secondo il dettato europeo la possibilità di continuare ad assicurare alla data di entrata in vigore del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la fornitura dei servizi universali che rientrano negli obblighi di servizio universale sulla base della direttiva 2002/22/CE, diversi dai servizi di accesso a internet e comunicazione vocale in postazione fissa, sarebbe funzionale a garantire stabilità e sostenere una transizione graduale, a condizione che i servizi o servizi comparabili non siano disponibili a condizioni commerciali normali. Per quanto concerne in particolare i telefoni pubblici a pagamento utilizzabili con monete, carte di credito o di debito, o schede prepagate, andrebbe dimostrata la necessità del loro mantenimento al fine di **soddisfare ragionevoli esigenze** degli utenti finali (cfr. Cons. 235 EECC).

Tanto premesso, la Scrivente accoglie con favore la revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche (“PTP”), proposta dall’Autorità nella presente consultazione. L’offerta di tale tipologia di servizio non risulta più necessaria, tenuto conto che i servizi di telefonia mobile sono già da tempo sostituiti dai servizi di telefonia pubblica e garantiscono anche un maggior grado di copertura del territorio. Come evidenziato dall’Autorità nella consultazione in commento, la copertura mobile attualmente presente arriva già solo con la rete TIM a coprire il 99,2% delle zone servite dal servizio di telefonia pubblica e solo l’1% delle PTP risulterebbe privo di copertura; a ciò si aggiunga che valorizzando i dati della Mappatura Infratel 2021, risulterebbe coperta la totalità della popolazione.

Un intervento di modifica della disciplina sulle postazioni di telefonia pubblica in regime di servizio universale, al fine di dismettere le postazioni di telefonia pubblica stradali dislocate sul territorio nazionale è dunque del tutto condivisibile e dovuto, in considerazione dei risultati delle analisi richiamate nella consultazione che hanno evidenziato la riduzione della domanda e il mutamento delle abitudini di consumo degli utenti, nonché lo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso tale tipologia di servizio, confermando come non sia più necessario il suo mantenimento.

Al riguardo, non può che segnalarsi come le indagini di mercato su cui oggi l'Autorità fonda la propria valutazione di non ritenere più necessario il servizio di telefonia pubblica siano risalenti al 2019, pubblicate con la delibera n. 354/19/CONS. Tale circostanza andrà tenuta in debita considerazione nel momento in cui l'Autorità valuterà il rimborso dei costi netti richiesto da TIM, che non potranno essere imputati al mercato quantomeno a partire dal 2019.

Per quanto concerne il procedimento di dismissione delle postazioni di telefonia pubblica, si concorda con la proposta di semplificazione della procedura e, in particolar modo, con l'eliminazione della procedura di opposizione. Inoltre, qualora l'Autorità confermi l'introduzione di una verifica della copertura radiomobile in corrispondenza delle postazioni oggetto di dismissione, si ritiene che tale procedura preveda modalità e tempi celeri, non essendo necessaria l'apertura di un Tavolo Tecnico ad-hoc che finirebbe solo per rallentare la procedura di dismissione.

Le considerazioni sopraesposte valgono anche per le PTP ubicate nei luoghi di rilevanza sociale, i.e. carceri, caserme con schermatura del segnale radiomobile e ospedali, che da sole rappresentano oltre il 10% del totale delle PTP per cui TIM è sottoposta a obblighi di servizio universale e che in assenza della dimostrazione di una effettiva esigenza di mantenimento, dovrebbero essere dismesse al pari delle cabine telefoniche stradali. Inoltre, nella valutazione della necessità del loro mantenimento andrebbe considerata non solo la copertura mobile ma anche le postazioni fisse di comunicazione vocale presenti nei luoghi di rilevanza sociale che ben si prestano al medesimo utilizzo.

Ai fini del mantenimento di tali postazioni in regime di servizio universale non è difatti sufficiente la rilevanza sociale del luogo interessato ma come richiesto dalla normativa, dovrebbe darsi prova di una effettiva necessità in base alle condizioni nazionali.

In particolare:

- per quanto riguarda le caserme, la considerazione per cui l'obbligo varrebbe solo per le strutture ove è presente una schermatura del segnale radiomobile non è sufficiente a giustificare il mantenimento del servizio, senza considerare che medesime esigenze possono essere soddisfatte dalle postazioni fisse. L'assenza dei dati di utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica presenti nelle caserme fa ragionevolmente presumere che si tratti di un servizio in disuso, il cui mantenimento non produrrebbe alcun beneficio concreto, ma solo costi non giustificati;
- analoghe considerazioni valgono per gli ospedali e le strutture ospedaliere per i quali, al pari delle caserme, non si conosce l'effettivo utilizzo delle PTP e in ogni caso sono presenti postazioni fisse. Tali strutture oltre ad avere postazioni di comunicazione vocale fisse, sono coperte anche dal segnale radiomobile, il cui carattere di sostituibilità rispetto alle postazioni telefoniche pubbliche non può essere escluso per il sol fatto che le PTP assumerebbero una funzione di rilevanza sociale.

- In merito alla carceri, l'art. 39, primo comma, del regolamento sull'ordinamento penitenziario, DPR 30/6/2000 n. 230, dispone che "in ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze", disciplinando le modalità di corrispondenza telefonica applicabili alle persone detenute. Le esigenze di comunicazione vocale possono pertanto essere soddisfatte mediante l'utilizzo dei telefoni previsti dalla disciplina penitenziaria, che se insufficienti andrebbero certamente aumentati di numero con un intervento a cura della p.a., senza continuare a mantenere le cabine telefoniche e riversare i relativi costi sugli operatori.

Per tali postazioni, infatti, ove mantenute, continuerebbero a trovare applicazione le modalità di finanziamento degli obblighi di servizio universale e quindi la ripartizione dei costi netti tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, in assenza di circostanze nazionali che giustifichino e dimostrino la necessità di tali servizi, che sin dal 2018 sono stati eliminati dal novero dei servizi universali presenti nel codice europeo. A ciò si aggiunga che come rilevato dalla stessa Autorità il costo netto del servizio universale, sin dal 2008, è determinato in modo preponderante dalla telefonia pubblica a causa della repentina decrescita dei ricavi delle postazioni pubbliche. Continuare a trasferire sugli operatori concorrenti oneri ingiustificati legati ad un servizio del tutto in disuso e obsoleto, sarebbe del tutto contrario al principio generale presente sin dalla Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale, in base al quale il servizio universale non deve tradursi in una distorsione della concorrenza e la designazione di fornitori di tali servizi deve avere il carattere di eccezionalità. Quanto sinora esposto dimostra che non vi sono i presupposti per il mantenimento dei servizi di telefonia pubblica in regime di servizio universale.

In ultima analisi, pur condividendo la proposta dell'Autorità di interrompere la prestazione dei servizi di telefonia pubblica stradale, con conseguente dismissione dei telefoni pubblici, si rappresenta la necessità di ricomprendervi tutte le postazioni di telefonia pubblica, ivi incluse quelle attualmente presenti presso i luoghi a c.d. rilevanza sociali per le quali non risultano sussistere i presupposti per il loro mantenimento. Si rappresenta infine come i costi per la dismissione di tutte o parte delle postazioni di telefonia pubblica e degli elementi ad esse connessi (come la fornitura elettrica, le strutture fuori terra, etc.) debbano essere in capo al solo operatore incumbent, l'unico responsabile per la relativa gestione e dismissione, senza alcun coinvolgimento del mercato.